

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/457 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2026

che autorizza l'immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi derivati da barbabietola da zucchero geneticamente modificata KWS20-1 in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2026) 1262]

(I testi in lingua neerlandese e tedesca sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il 30 maggio 2023 Bayer Agriculture B.V., con sede in Belgio, ha presentato all'autorità nazionale competente dei Paesi Bassi, per conto di Bayer CropScience LP, con sede negli Stati Uniti, e KWS SAAT SE & Co. KGaA, con sede in Germania, («richiedenti»), conformemente agli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003, una domanda relativa all'immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi derivati da barbabietola da zucchero geneticamente modificata KWS20-1 («domanda»).
- (2) Il 12 maggio 2025 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha espresso un parere scientifico ⁽²⁾ favorevole sulla barbabietola da zucchero geneticamente modificata KWS20-1 conformemente agli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003. L'Autorità ha concluso che la barbabietola da zucchero geneticamente modificata KWS20-1, come descritto nella domanda, è sicura quanto la sua versione tradizionale e le varietà di riferimento non geneticamente modificate sottoposte a test per quanto riguarda i potenziali effetti sulla salute umana e animale e sull'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che il consumo di alimenti e mangimi derivati da barbabietola da zucchero geneticamente modificata KWS20-1 non costituisce una preoccupazione sul piano nutrizionale.
- (3) Nel suo parere scientifico l'Autorità ha preso in considerazione tutte le questioni e le preoccupazioni sollevate dagli Stati membri nel contesto della consultazione delle autorità nazionali competenti, come previsto all'articolo 6, paragrafo 4, e all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1829/2003.
- (4) Tenendo conto di tali conclusioni, è opportuno autorizzare l'immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi derivati da barbabietola da zucchero geneticamente modificata KWS20-1 per gli usi elencati nella domanda.
- (5) Con lettera del 19 gennaio 2026 Bayer Agriculture B.V., con sede in Belgio, ha informato la Commissione del fatto che Bayer CropScience LP aveva modificato la propria forma giuridica e cambiato il proprio nome in Bayer CropScience LLC a decorrere dal 1° gennaio 2026.
- (6) È opportuno assegnare un identificatore unico alla barbabietola da zucchero geneticamente modificata KWS20-1 conformemente al regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1829/oj>.

⁽²⁾ Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati (OGM), 2025. «Scientific Opinion on the assessment of genetically modified sugar beet KWS20-1 (application GMFF-2023-14732)». *EFSA Journal* 2025; 23(5):9381, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9381>.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un sistema per la determinazione e l'assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati (GU L 10 del 16.1.2004, pag. 5, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2004/65/oj>).

